

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

**Equa riparazione per durata irragionevole del processo: non rileva la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo**

*In materia di equa riparazione per durata ragionevole del processo, è principio ormai consolidato che la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo, in quanto in tal modo verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta - la dichiarazione di estinzione del processo - successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo.*

**Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 29.8.2014, n. 18437**

*...omissis...*

Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con l'unico mezzo (violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell'art. 6, par. 1, CEDU) ci si duole del mancato riconoscimento dell'equo indennizzo, sostenendosi che l'argomentazione addotta dalla Corte, d'appello, e segnatamente quella relativa alla mancata presentazione dell'istanza di fissazione di udienza, sarebbe del tutto inidonea a giustificare il rigetto della domanda, costituendo semmai criterio alla cui stregua limitare la liquidazione dell'equo indennizzo;

che, con lo stesso motivo, si lamenta il mancato riconoscimento della fondatezza della pretesa indennitaria avanzata da xxx attesa la diversità della sua posizione rispetto a quella degli altri ricorrenti;

che il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati;

che, in materia di equa riparazione per durata ragionevole del processo, è principio ormai consolidato che la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo, in quanto in tal modo verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta - la dichiarazione di estinzione del processo - successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo (Cass. n. 15 del 2014);

che, pertanto, va riconosciuto alle parti istanti il diritto all'equa riparazione con riferimento al superamento del termine di durata decorso il primo triennio;

che, con riferimento alla posizione processuale di xxx non avendo ella formalmente assunto la veste di parte ricorrente nel presente giudizio di legittimità, non può che pervenirsi all'attestazione della definitività per giudicato della decisione sulla domanda risarcitoria formulata dalla stessa;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo amministrativo presupposto è pacificamente in corso da circa diciassette anni (così al momento del deposito, il 21 luglio 2010, della domanda di equa riparazione dinanzi alla Corte d'appello), sicchè, detratti tre anni di ragionevole durata in base ai criteri standard, esso ha avuto la durata irragionevole di quattordici anni circa;

che, nella specie, il diritto all'equa riparazione per il danno non patrimoniale va pertanto equitativamente determinato, per ciascun ricorrente, nella somma di Euro 7.000 (pari ad Euro 500 per ogni anno di ritardo, stante l'entità ridotta del pregiudizio subito per effetto del modesto interesse alla definizione del giudizio);

che le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma di Euro 7.000, condannando l'Amministrazione altresì al rimborso, in favore delle parti istanti, delle spese del giudizio di merito, che determina in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 900 per compensi, oltre agli accessori di legge; pone a carico del Ministero le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.100, di cui Euro 1.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2014